



MARCO FARINA

La Cassazione e la competenza del Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell'art. 27, comma 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Una restrittiva interpretazione letterale che non convince.

Come noto, con il D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 è stato approvato il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito, anche solo il Codice). Ai sensi dell'art. 389, primo comma, l'entrata in vigore del Codice è stata inizialmente fissata al decorso di 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale¹, con l'eccezione delle norme espressamente indicate dal secondo comma dello stesso art. 389 le quali sono entrate in vigore dopo 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tra le norme la cui entrata in vigore è stata fissata al decorso del trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, applicabili sin dal 14 marzo 2019, vi è l'articolo 27, primo comma, del Codice il quale dispone che *«per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali»*.

La questione che è stata risolta dalla pronuncia della Cassazione oggetto di questa segnalazione riguarda l'ambito di applicazione della disposizione appena riportata per esteso.

Segnatamente, a fronte di una prima decisione resa dal Tribunale di Reggio Emilia con il quale era stato assegnato al debitore il termine di cui all'art. 161, sesto comma, L.F., la Corte d'Appello di Bologna, adita in sede di reclamo proposto da due creditori, ha ritenuto che la competenza a decidere sull'ammissione al concordato preventivo di una impresa astrattamente assoggettabile ad amministrazione straordinaria sarebbe dovuta spettare, ai sensi dell'art. 27, primo comma, del Codice, al Tribunale di Bologna, quale tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese individuato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 168/2003 (ossia, il Tribunale del capoluogo della regione in cui è situata la sede del debitore).

Avverso tale provvedimento dichiarativo della incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Bologna, il debitore ha proposto regolamento di competenza. A seguito della ricezione degli atti trasmessi dal Tribunale di Reggio Emilia al Tribunale di Bologna, quest'ultimo ha sollevato regolamento di ufficio innanzi alla Cassazione.

La Cassazione ha regolato la competenza ritenendo che essa spetti al Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice del luogo in cui ha sede il debitore che ha chiesto la concessione del termine di cui all'art. 161, comma sesto, L.F., anziché

¹ Avvenuta il 14 febbraio 2021. Come a tutti noto, però, questo termine è stato poi prorogato e, allo stato, l'entrata in vigore del Codice è fissata al 1° settembre 2021. È di questi giorni, peraltro, la notizia che l'entrata in vigore del Codice sarà di nuovo prorogata al 1° maggio 2022.



al Tribunale di Bologna, quale tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa territorialmente individuato ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 168/2003.

Ad avviso della Cassazione, l'articolo 27, comma 1, del Codice si limita a prevedere la competenza dei tribunali sede della sezione specializzata in materia di impresa con esclusivo riferimento ai procedimenti di accertamento dello stato di insolvenza di cui all'art. 3, comma 1, D.lgs. 270/1999 – e ciò in quanto tale articolo contiene un espresso rinvio all'art. 27, comma 1, del Codice – ed agli altri procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui sia parte una impresa *già* ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

La conclusione cui giunge la Suprema Corte si fonda esclusivamente sul dato letterale della disposizione in esame la quale, come visto, si riferisce «*ai procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza [...] relativi alle imprese in amministrazione straordinaria*», esplicitando quindi tale formulazione (almeno all'apparenza) la necessità di un già avvenuto assoggettamento dell'impresa alla procedura in questione affinché si inneschi la competenza (speciale) prevista dalla norma.

Assecondando questa interpretazione meramente letterale del dato legislativo, la Suprema Corte ritiene dunque che nel caso di domanda di concordato preventivo proposta da impresa avente i requisiti di cui all'art. 2 del D.lgs. 168/2003 la competenza territoriale debba continuare a spettare – pur dopo il 14 marzo 2019 e l'entrata in vigore dell'art. 27, comma 1, del Codice – al Tribunale del luogo in cui ha la sede principale il debitore, e ciò perché in questi casi, per definizione, non si ha a che fare con un procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui sia parte una impresa *già* ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

La conclusione cui è giunta la Suprema Corte non ci sembra condivisibile. Occorre in primo luogo osservare che, a ben vedere, l'interpretazione cui accede la sentenza in esame pare scontrarsi con un altro, rilevante dato letterale. Poiché, come visto, l'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 270/1999, nel disciplinare il procedimento di accertamento dello stato di insolvenza di una impresa avente i requisiti di cui all'art. 2 D.lgs. 270/1999, richiama l'articolo 27, comma 1, e poiché, come evidente, questo procedimento non coinvolge una impresa *già* in amministrazione straordinaria, se ne dovrebbe a nostro avviso dedurre che il legislatore – adoperando la formulazione cui si richiama decisamente la Cassazione – non abbia voluto restringere l'ambito di applicazione della norma ma, al contrario, abbia così voluto prevedere una competenza speciale per l'intera gamma di procedimenti concorsuali che riguardano le imprese aventi i requisiti di cui all'art. 2 del D.lgs. 270/1999. Anche in virtù di quanto si dirà a breve, il rinvio operato all'art. 27, comma 1, del Codice dall'art. 3 del D.lgs. 270/1999 non può avere il (limitatissimo) significato di prevedere una speciale competenza territoriale per il procedimento volto alla dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa aventi i requisiti per l'ammissione alla procedura di amministrazione, in deroga alla previsione richiamata che, invece, d'ordinario dovrebbe applicarsi ad una procedura di amministrazione già in atto. Se questo fosse stato l'intendimento del legislatore, sarebbe bastato prevedere questa competenza speciale nell'articolo 3 del D.lgs. 270/1999, piuttosto che dettare una norma generale destinata ad applicarsi alla intera gamma di procedure concorsuali che possono coinvolgere imprese dotate dei requisiti di cui all'art. 2 del D.lgs. 270/1999.

A tale ultimo proposito deve infatti osservarsi che l'interpretazione fatta propria dalla Suprema Corte nella decisione in esame finisce con l'offrire una soluzione che elimina qualsiasi rilevanza alla disposizione: se la competenza del Tribunale sede della sezione specializzata vale solo per quei «*procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza*» relativi



ad una impresa già sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, l'unico significato della norma dovrebbe essere solo quello, come detto, di prevedere una competenza territoriale speciale per il procedimento di cui all'art. 3 del D.lgs. 270/1999. Non si danno, infatti, altri «*procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza*» di cui sia parte una impresa già in amministrazione straordinaria per i quali sia possibile richiamare l'operatività di questa speciale competenza territoriale. Esclusi, per definizione, tanto il concordato preventivo, quanto gli accordi di ristrutturazione dei debiti cui volesse accedere una impresa dotata dei requisiti di cui all'art. 2 del D.lgs. 270/1999, rimarrebbe il concordato di cui all'art. 78 del D.lgs. 270/1999 che, però, prevede una competenza in capo al «*tribunale tout court*» (mediante il rinvio operato all'art. 214, commi 2, 3, 4 e 5, L.F) e, dunque, una competenza in capo allo stesso Tribunale che ha già dichiarato aperta la procedura di amministrazione (la norma di cui all'art. 27, comma 1, quindi non opererebbe autonomamente in questo caso, ma solo indirettamente attribuendo, in primo luogo, la competenza al Tribunale sede di sezione specializzata per la dichiarazione dello stato di insolvenza della impresa avente in requisiti di cui all'art. 2 D.lgs. 270/1999 al quale, poi, solo per questo verrebbe attribuita la competenza per tutte le controversie che ne derivano).

Da ultimo va anche segnalato che l'interpretazione adottata dalla Suprema Corte crea notevoli problemi di coordinamento per le ipotesi in cui una impresa dotata dei requisiti di cui all'art. 2 del D.lgs. 270/1999 voglia essere ammessa al concordato e, anche prima che venga disposta l'ammissione a tale procedura, si pongano le premesse per addivenire alla dichiarazione dello stato di insolvenza (come ad esempio potrebbe accadere in caso di mancato deposito nel termine di cui all'art. 161, comma 6, del piano e della proposta). In tal caso, il Tribunale che ha concesso il termine non sarebbe più competente a ricevere l'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del singolo creditore o da parte del P.M. ai sensi dell'art. 162, comma 2, L.F., i quali dovrebbero invece rivolgersi all'eventualmente diverso Tribunale sede di sezione specializzata con tutte le difficoltà che ne conseguono. Tutto ciò, peraltro, in un contesto in cui proprio il secondo comma dell'art. 3 del D.lgs. 270/1999 sembrerebbe confermare l'esigenza di un sicuro coordinamento tra queste competenze.